



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*  
Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** la nota protocollo n.9554-P, in data 06/06/2022, con la quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione degli accertamenti archeologici preliminari su un relitto posizionato a 0,7 miglia dalla costa del Lido di Venezia, con l'ausilio della Sezione Natanti di Venezia e della Sezione Sommozzatori di Genova dell'Arma dei Carabinieri;

**RITENUTO:** indispensabile disciplinare la navigazione nei pressi del relitto in questione oggetto dell'attività di che trattasi, al fine della salvaguardia della vita umana in mare e dell'incolumità pubblica;

**VISTA:** la propria Ordinanza n.51/2019, in data 28/05/2019, con la quale è stata disciplinata la navigazione in prossimità della costa;

**VISTO:** il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n.175/2009, in data 28/12/2009, e ss.mm./ii.;

**VISTA:** la propria Ordinanza n.106/2006, in data 29/08/2006, con la quale è stato approvato il "*Regolamento per la disciplina dell'attività subacquea ludico – diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica*";

**VISTA:** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085, che ha recepito il "*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72*";

**VISTI:** gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

## **RENDE NOTO**

che **dal 20 giugno al 10 luglio 2022**, in orario diurno ed in condizioni meteomarine favorevoli, nel punto di coordinate (WGS84) **Lat. 45° 25.105' N – Long. 012° 24.403' E**, a 0,7 miglia dalla costa antistante il litorale del **Lido di Venezia**, evidenziato in rosso nello stralcio planimetrico

allegato alla presente Ordinanza, saranno eseguite immersioni subacquee per accertamenti archeologici preliminari su un relitto rinvenuto nel 2021.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(Disciplina della navigazione)*

che nell'arco temporale di cui al "rende noto", lo specchio acqueo circolare - di raggio di 100 (cento) metri – con centro coincidente con il punto di coordinate (WGS84) Lat. 45° 25.105' N – Long. 012° 24.403' E, evidenziato con una "X" in rosso nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è interdetto alla balneazione, alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsivoglia altro uso pubblico.

Il suddetto divieto non si applica ai mezzi navali della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Udine, all'unità navale di supporto della Società IDRA S.r.l. di Venezia, ai mezzi della Sezione Natanti di Venezia e della Sezione Sommozzatori di Genova dell'Arma dei Carabinieri, nonché ai mezzi di soccorso.

Le unità navali in transito in prossimità dell'area di intervento, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- a) procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non determinare situazioni potenzialmente pericolose per le unità navali impegnate nell'attività di che trattasi;
- b) adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- c) comunicare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

### **Articolo 2**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm.ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi e a seconda della fattispecie illecita.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE  
Amm. Isp. (CP) *Piero PEZZARI*  
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)*

POSIZIONE DEL RELITTO OGGETTO DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA ANTISTANTE IL LITORALE DI VENEZIA

